

## I.U.C. – IMPOSTA UNICA COMUNALE

### TASI - Tassa sui Servizi Indivisibili – Anno 2015

**Il Comune di Piazzola sul Brenta, con deliberazione del Consiglio Comunale N. 21 in data 3 giugno 2015, ha determinato le aliquote e le detrazioni TASI per l'anno 2015.**

**La TASI** è il nuovo tributo che sostituisce, dal 1° gennaio 2014, la maggiorazione TARES introdotta dal 10 gennaio 2013. Il tributo è diretto alla copertura dei costi dei servizi indivisibili, cioè i servizi erogati in favore della collettività la cui quantità non è misurabile singolarmente, ad esempio la pubblica illuminazione, la manutenzione stradale, il verde pubblico, la sicurezza locale, il servizio di protezione civile. Diversamente dalla maggiorazione TARES il nuovo tributo non è collegato alla superficie degli immobili, bensì al valore catastale dell'immobile, quindi con le stesse regole previste per l'IMU - Imposta Municipale Propria.

Riferimenti di legge: articolo 1, commi 639 e seguenti della legge 27.12.2013 n. 147 (legge di stabilità 2014).

**Presupposto impositivo:** il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati (compresa l'abitazione principale) e di aree edificabili, come definite ai fini dell'IMU, ad eccezione dei terreni agricoli.

**Soggetto passivo:** chiunque possieda o detenga, a qualsiasi titolo, fabbricati, compresa l'abitazione principale e le aree edificabili; sono esclusi i terreni agricoli.

Ogni possessore ed ogni detentore effettua il versamento della TASI in ragione della propria percentuale di possesso o di detenzione, avendo riguardo alla destinazione, per la propria quota, del fabbricato o dell'area fabbricabile, conteggiando per intero il mese nel quale il possesso o la detenzione si sono protratti per almeno quindici giorni.

**Attenzione: pagano sia il possessore (proprietario) che l'occupante (inquilino).**

**Base imponibile:** coincide con quella prevista per il calcolo dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'art. 13 del decreto legge 201 del 2011. Pertanto il valore dell'immobile è determinato in base alla rendita catastale ovvero, per le aree edificabili, in base al valore venale in comune commercio al 1 gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche. Anche per la TASI la base imponibile per i fabbricati inagibili o inabitabili, è ridotta del 50 per cento, come pure la base imponibile dei fabbricati di interesse storico o artistico.

Per pertinenze si intendono il garage o il box o posto auto, la soffitta e la cantina, classificati nelle categorie C2, C6 e C7 ed esclusivamente una sola per categoria. Le pertinenze eccedenti (oltre una per categoria) si considerano altri fabbricati e devono pagare la TASI applicando l'aliquota come sotto indicata).

**Esclusioni:** sono esclusi dal versamento della Tasi:

- 1) Tutti i **terreni agricoli** (condotti direttamente o meno, da coltivatori diretti e IAP).
- 2) le **abitazioni principali comprese esclusivamente** nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e le relative pertinenze.
- 3) Le **abitazioni concesse in comodato d'uso** ai parenti in linea retta entro il primo grado e da questi utilizzati come abitazione principale. Le abitazioni dovranno essere comprese nella Categoria Catastale A, e le pertinenze nelle categorie catastali C2, C6 e C7, nella misura di una sola per ciascuna categoria.

## Aliquote

Aliquote TASI (Tributo Servizi Indivisibili) per l'anno 2015:

N.	ALIQUOTA	FATTISPECIE
1	3,2 ‰ (tre virgola due per mille)	<b>abitazioni principali</b> comprese nelle <b>categorie catastali A</b> (abitazioni) escluse le categorie A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze.
2	0,0 ‰ (zero per mille)	<b>abitazioni principali</b> comprese nelle <b>categorie catastali A/1, A/8 e A/9</b> , e relative pertinenze.
3	0,0 ‰ (zero per mille)	<b>immobili</b> compresi nella <b>categoria catastale A</b> , e loro pertinenze comprese nelle <b>categorie C2, C6, C7</b> , (una sola per categoria), <b>concessi dal soggetto passivo in comodato ai parenti in linea retta entro il primo grado e da questi utilizzati come abitazione principale.</b>
4	2,5 ‰ (due virgola cinque per mille)	<b>immobili</b> compresi nelle <b>categorie catastali A B, C, E e F, e aree fabbricabili</b> , (con esclusione dei fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui al successivo punto 6).
5	2,5 ‰ (due virgola cinque per mille)	<b>immobili</b> compresi nella <b>categoria catastale D</b> , con esclusione della Categoria D10 (immobili produttivi e strumentali agricoli).
6	1,0 ‰ (uno per mille per mille)	<b>fabbricati rurali ad uso strumentale</b> di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133

## Detrazioni.

Dall'imposta TASI dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, **si detraggono**, fino a concorrenza del suo ammontare, **euro 40,00 (Euro quaranta/00):**

- 1) per ciascun figlio componente il nucleo familiare di età non superiore a diciotto (18) anni;
- 2) per ciascun componente il nucleo familiare, portatore di handicap grave così come stabilito e riconosciuto ai sensi dell'art. 3, comma 3 della legge 104/1992;
- 3) per ciascun componente il nucleo familiare nei confronti del quale è riconosciuta l'invalidità civile al 100%

I soggetti che rientrano nelle condizioni su individuate, devono essere dimoranti abitualmente e residenti anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, e la detrazione è rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

In presenza di più condizioni, le relative detrazioni possono essere cumulate fra di loro.

La condizione di invalidità/disabilità, di cui ai punti, 2) e 3), deve essere certificata con copia del verbale della commissione medica da presentare al comune entro il 30 giugno 2016. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verificano modificazioni nella condizione che comporta l'agevolazione.

### **Ripartizione proprietario / occupante dell'immobile.**

Nel caso di immobile occupato da persona diversa dal proprietario, la TASI è dovuta:

- **nella misura del 70% (settanta per cento) dal proprietario;**
- **nella misura del 30 % (trenta per cento) dell'inquilino;**

### **Versamenti.**

Il versamento deve essere effettuato con Modello F24.

I codici tributo F24 riservati alla Tasi sono:

- 3958** – Tasi, abitazione principale e relative pertinenze
- 3959** – Tasi, fabbricati rurali ad uso strumentale
- 3960** – Tasi, aree fabbricabili
- 3961** – Tasi, altri fabbricati
- 3962** – Tasi, interessi
- 3963** – Tasi, sanzioni

Il codice catastale del comune di Piazzola sul Brenta è: **G587**

### **Scadenze per il pagamento**

**1^ RATA – ACCONTO: entro il 16 giugno 2015 – Versamento del 50% di quanto dovuto.**

**2^ RATA – SALDO: entro il 16 dicembre 2015 – Versamento a saldo del tributo dovuto.**

### **SERVIZIO PER I CITTADINI**

A partire da quest'anno, nell'impegno di garantire un servizio di assistenza tributaria di qualità, l'Amministrazione Comunale invia ai cittadini, proprietari di immobili, i modelli di versamento F24 "IMU" e "TASI" precompilati secondo la situazione patrimoniale risultante dagli archivi e dalle banche dati in possesso dell'Amministrazione.

Sul sito internet del Comune di Piazzola sul Brenta verrà inserito un link "Calcolo TASI - IMU - F24" attraverso il quale il contribuente potrà autonomamente provvedere al calcolo della nuova componente TASI dovuta per ogni singolo immobile e da versare alle scadenze sopra indicate.

L'Ufficio Tributi rimane comunque a disposizione per qualsiasi chiarimento e / o informazione, nonché per tutte le operazioni di verifica e aggiornamento della banca dati in conseguenza dell'invio al domicilio dei modelli precompilati IMU E TASI nei seguenti orari e giorni di apertura al pubblico, previo appuntamento telefonico da concordare direttamente:

Lunedì, Mercoledì e Venerdì dalle ore 8,30 alle ore 13.00

Mercoledì pomeriggio dalle ore 15,30 alle ore 18,30

Telefono 049/9697951 - fax 049/9697930 – email: [tributi@comune.piazzola.pd.it](mailto:tributi@comune.piazzola.pd.it)